



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALIGHIERI

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Coletti, 102 47921 RIMINI (RN) Tel. 0541/52082 - 0541/27037

Codice meccanografico RNIC81900V - fiscale 91143450400 – univoco UFOXXF

rnrc81900v@istruzione.it – rnrc81900v@pec.istruzione.it sito web www.icalighieri.edu.it



Prot. n° vedi segnatura

Rimini li, vedi segnatura

Circolare n. 97

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALIGHIERI"-RIMINI
Prot. 0010397 del 08/11/2024
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni
Al personale docente

Al sito web
Al registro elettronico

OGGETTO: Decreto Legge n. 123/2023 “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” (cosiddetto “Decreto Caivano”); convertito in legge con modificazioni con Legge n. 159 del 13 novembre 2023.

Con la presente si ricorda a tutti i soggetti in indirizzo che le disposizioni della norma in oggetto hanno sostituito l’art. 114 del Testo Unico della Scuola, Decreto Legislativo n. 297/1994 con **una nuova disciplina sull’esercizio del controllo e dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.**

Le conseguenze, sotto il profilo della responsabilità di chi non rispetta il diritto-dovere costituzionalmente garantito all’istruzione dei figli, sono state acute e profondamente aggravate anche sotto il profilo penale.

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisca **senza ritardo** il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo (genitore o tutore legale) invitandolo ad ottemperare alla Legge.

Al personale docente, in special modo ai coordinatori di classe per la scuola secondaria di 1° Grado, è richiesto di riferire direttamente al Dirigente Scolastico sulle situazioni di assenze prolungate o ripetute degli alunni al fine di operare le necessarie verifiche caso per caso.

Nel caso in cui, a verifiche effettuate, si riscontrassero situazioni di alunni con numerose assenze ingiustificate, il dirigente manderà una comunicazione scritta alla famiglia per ristabilire la regolare frequenza dell’alunno/a entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in caso di inadempienza segnalerà immediatamente al Sindaco affinché proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Le due principali casistiche attenzionate dalla norma sono:

1. Mancato adempimento dell'obbligo (mancata iscrizione)

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a due anni.

2. Elusione dell'obbligo (mancata frequenza o frequenza irregolare non giustificate)

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punita con la reclusione fino a un anno.

Si invitano pertanto i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale a controllare le assenze dei propri figli e giustificarle tempestivamente, curando la dovuta comunicazione con la scuola in caso di assenze prolungate per motivi di salute o gravi impedimenti.

Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emanuele Pirrottina

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.